



**Citation:** Lucifero, N. (2025). Rassegna giurisprudenziale II semestre 2025. *Aestimum* 87: 103-111. doi: 10.36253/aestim-19693

**Published:** December 31, 2025

© 2025 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<https://www.fupress.com>) and distributed, except where otherwise noted, under the terms of the CC BY 4.0 License for content and CC0 1.0 Universal for metadata.

**Data Availability Statement:** The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

**Conflicts of Interest:** The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

## Rassegna giurisprudenziale II semestre 2025

A CURA DI NICOLA LUCIFERO

### AGRICOLTURA E PESCA

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, Sentenza, 11/12/2025, C-497/24, *GC contro Regione Marche*

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Finanziamento – Articolo 50 – Contributo dell’Unione europea – Calcolo dell’intensità massima di aiuto – Inclusione di un credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale.**

L’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell’intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista da tale disposizione, occorre computare l’aiuto dell’Unione europea erogato a un beneficiario per un progetto di investimento, ma non il vantaggio che il medesimo beneficiario trae da un credito d’imposta previsto da una normativa nazionale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, Sentenza, 11/12/2025, n. 473/24, *Speyer & Grund GmbH & Co. KG contro Werner & Mertz GmbH*.

**Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “biocida” – Condizione relativa alla “destinazione” del prodotto – Prodotti a base di aceto destinati ad essere utilizzati sia come alimenti sia come prodotti per la pulizia/disinfettanti di tali alimenti (“prodotti multiuso”) – Ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012 – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Allegato V – Elenco dei tipi di biocidi contemplati dal regolamento – Tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.**

1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione, dell’8 agosto 2019, deve essere interpretato nel senso che affinché rientri nella nozione di «biocida», come definita in tale disposizione, un prodotto non deve necessariamente essere destinato esclusivamente o principal-

mente a una finalità biocida, e che tale finalità può essere accessoria rispetto ad altre finalità.

2) L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014 e dal regolamento delegato 2019/1819, in combinato disposto con l'allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4, a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un biocida destinato alla pulizia e alla disinfezione degli alimenti non rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2025, n. 22626

**Epidemia epizootica – alta contagiosità – precauzione - misure contenimento – aumento di tutela - legittimità**

In presenza di un'epidemia ad elevata contagiosità, come quella dell'afta epizootica, lo Stato membro può adottare misure protettive ulteriori e più restrittive rispetto a quelle comunitarie, purché tali misure siano necessarie e proporzionate al rischio e conformi ai principi di precauzione e proporzionalità tracciati dal diritto europeo.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. IV, 13/10/2025, n.1775

**Impianti fotovoltaici – idoneità – zone agricole di pregio – esclusione – presunzione semplice – prova contraria**

I divieti del Comune violano l'art. 20, commi 1, 6 e 8, del d.lgs. 199/2021, in quanto introducono un regime discriminatorio per le aree agricole di pregio, escludendo in modo generalizzato gli impianti fotovoltaici, anche quelli agrivoltaici, che invece la L.R. Veneto n. 17/2022 riconosce come compatibili con l'uso agricolo in quanto riducono il consumo di suolo e mantengono la coltivazione. L.R. Veneto n. 17/2022 non vieta in modo assoluto gli impianti FER nelle aree agricole di pregio, ma introduce solo una presunzione relativa di non idoneità, superabile con valutazioni caso per caso. Mentre il Comune ha imposto i divieti senza motivazione né istruttoria, ignorando la natura agrivoltaica dei progetti, compatibili con l'attività agricola e il minor consumo di suolo. Di conseguenza, i divieti sono dichiarati illegittimi e annullati, con riconoscimento del silenzio-assenso sui titoli abilitativi degli impianti.

ALIMENTI E BEVANDE

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, Sentenza, 13/11/2025, C-563/24, *Verband Sozialer Wettbewerb eV contro PB Vi Goods GmbH*

**Rinvio pregiudiziale – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande**

**de spiritose – Regolamento (UE) 2019/787 – Articolo 10, paragrafo 7 – Divieto di utilizzare denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria – Gin – Bevanda denominata “gin non alcolico” – Articolo 12, paragrafo 1 – Allusioni – Validità dell'articolo 10, paragrafo 7 – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà d'impresa – Principio di proporzionalità.**

L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, deve essere interpretato nel senso che esso vieta di utilizzare la denominazione “gin non alcolico” nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica per il motivo che tale bevanda non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lettere a) e b), dell'allegato I di tale regolamento per la categoria di bevande spiritose rispondenti alla denominazione legale di “gin”.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, Sentenza, 09/10/2025, C-315/24, *Nestlé Sverige AB contro Miljönämnden i Helsingborgs kommun.*

**Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Articolo 5, paragrafo 2, lettera g) – Indicazioni obbligatorie complementari – Articolo 6, paragrafo 2 – Divieto di ripetere nell'etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria».**

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali, devono essere interpretati nel senso che l'indicazione, sulla parte anteriore dell'imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze

ze nutritive, espressi per porzione o per unità di consumo – mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, figurante sulla parte posteriore di tale imballaggio, contiene l'indicazione di questi stessi elementi per 100 g o 100 ml – non costituisce una «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di detto alimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, bensì una ripetizione delle informazioni contenute in tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sentenza, 11/09/2025, C-341/24, *Duca di Salaparuta SpA contro Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste*

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime comunitario di protezione delle denominazioni dei vini – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Articolo 54 – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) – Regolamento (CE) n. 479/2008 – Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 51 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 duodecies, paragrafo 2, e articolo 118 vicies – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 101, paragrafo 2, e articolo 107 – Protezione, ai sensi del diritto dell'Unione, dei v.q.p.r.d. riconosciuti dal diritto nazionale – Conflitto tra una denominazione di vini protetta e un marchio anteriore notorio contenente un termine identico a tale denominazione – Denominazione asseritamente ingannevole – Regime transitorio – Estensione automatica della protezione – Completezza del regime di protezione – Certezza del diritto**

L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, l'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che l'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 479/2008, l'articolo 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n.

491/2009, e l'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 non sono applicabili a un conflitto tra una denominazione di vini protetta ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e marchi anteriori notori registrati per vini, contenenti termini identici a detta denominazione, dovendo tale conflitto essere risolto solo sulla base dell'allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, di quest'ultimo regolamento.

## AMBIENTE

T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, Sentenza, 10/11/2025, n. 1264

**Rete Natura 2000 – VInCA – Rapporto con la VIA – competenza**

La competenza ad effettuare la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) è stabilita dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 28 del 2009, i quali attribuiscono tale competenza ai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000, salvo i casi in cui progetti e interventi siano soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA). In tali casi, la competenza per la VINCA spetta alla Regione solo se la procedura di VIA si è svolta pienamente fino al provvedimento “conclusivo” di VIA, eventualmente in virtù di un preliminare screening positivo di “assoggettabilità” a VIA ex art. 19, comma 8, D.Lgs. n. 152 del 2006.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, Sentenza, 04/09/2025, n. 793

**VInCA – natura – atto endoprocedimentale – efficacia lesiva – impugnazione con atto principale**

I provvedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) sono atti endoprocedimentali e non autonomamente impugnabili. Essi devono essere impugnati unitamente al provvedimento autorizzatorio finale, in quanto privi di autonoma lesività in assenza delle successive autorizzazioni che su di essi si fondano (art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.).

## CACCIA E PESCA

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 07/04/2025, n. 30584

**Caccia - Abbattimento, cattura o detenzione di carrellini in numero superiore a cinque - Contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992 - Configurabilità - Ragioni - Contravvenzione di cui all'art. 727-bis cod. pen. - Concorso formale - Assistenza – Condizioni**

L'abbattimento, la cattura o la detenzione di cardellini in numero superiore a cinque, appartenendo questi alla famiglia dei fringillidi, integra la contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che concorre con quella di uccisione, cattura o detenzione di esemplari di specie di animali selvatiche protette prevista dall'art. 727-bis cod. pen., in quanto tali volatili risultano contemplati nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, sempreché l'azione riguardi una quantità trascurabile di uccelli e abbia, pertanto, un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

## CONTRATTI AGRARI

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/10/2025, n. 27557

### **Compravendita – patto riservato dominio – competenza sezione specializzata - esclusione**

La competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie è esclusa quando il rapporto dedotto in giudizio riguarda la compravendita con patto di riservato dominio di un fondo rustico, poiché tale materia non implica l'applicazione delle norme sul rapporto agrario, che risulta solo un presupposto di fatto suscettibile di accertamento incidentale, senza che ciò comporti la competenza per materia dei rapporti agrari.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/08/2025, n. 22327

### **Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Giudizio per morosità - Sanatoria - Domanda di risoluzione per morosità - Sanatoria ex art. 11, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011 - Interessi sui canoni insoluti - Misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c. - Specifica domanda di pagamento dei canoni insoluti - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità**

I) In tema di contratti agrari, la misura degli interessi da corrisondersi sui canoni scaduti da parte del conduttore, al fine di conseguire la sanatoria della morosità, è quella legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., in virtù della disposizione speciale di cui all'art. 11, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011, trovando, invece, applicazione il saggio c.d. superlegale ex art. 1284, comma 4, c.c., laddove l'affittante, anche congiuntamente alla richiesta di risoluzione del contratto, formuli specifica domanda giudiziale di pagamento dei canoni suddetti.

II) Nel contratto di affitto agrario, la domanda di risoluzione fondata su una clausola risolutiva espressa non esclude l'operatività della sanatoria in giudizio della morosità ex art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, la cui formulazione generale ricomprende ogni ipotesi in cui venga dedotto l'inadempimento dell'obbligo di paga-

mento dei canoni e si attaglia, dunque, a qualsiasi azione di risoluzione del contratto.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/08/2025, n. 22322

### **Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Requisiti**

Ai fini della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, il requisito dell'assistenza dell'associazione professionale di categoria postula un'effettiva attività di consulenza e di indirizzo, che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, con la conseguenza che, ove l'assistenza sia stata prestata in tal modo, il contratto è valido, essendo a tal fine probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sentenza, 11/11/2025, n. 1499

### **Compravendita fondo rustico – risoluzione - trascrizione – opponibilità – contratti di affitto**

Gli effetti esterni di una pronuncia giudiziale di risoluzione di un contratto di compravendita di un fondo rustico intercorso tra una pubblica amministrazione e un privato si producono solo a seguito della trascrizione della sentenza nei Registri Immobiliari. Tale trascrizione non annulla automaticamente contratti di affitto stipulati e registrati prima di essa.

Corte d'Appello Trento, Sez. I, Sentenza, 31/07/2025, n. 142

### **Contratto di affitto – esistenza – onere della prova – autodichiarazione indirizzata alla PA – esclusione.**

La dimostrazione della sussistenza di un contratto di affitto agrario, quale presupposto per l'esercizio della prelazione e del riscatto agrario, non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, aventi valenza probatoria limitata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e prive di efficacia in sede giurisdizionale. È necessario fornire una prova diretta dell'accordo di affitto stipulato tra le parti.

Tribunale Catanzaro, Sez. agraria, Sentenza, 24/09/2025, n. 1939

### **Contratti agrari – affitto – disciplina applicabile – restituzione del fondo – ritardo – danno risarcibile – 1591 c.c.**

L'articolo 1591 cod. civ. trova applicazione non solo alle locazioni di immobili urbani, ma anche ai contratti di affitto di fondi rustici. L'affittuario di fondo rustico in mora è tenuto a corrispondere il risarcimento del danno calcolato in via forfettaria rinviando al canone pattuito, per tutto il tempo in cui rimane nella detenzione del bene fino all'effettiva riconsegna.

### CONSORZI

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/12/2025, n. 32515

#### **Consorzio – contributo – finalità – obbligo di corresponsione**

L'obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell'anno di riferimento, essendo connessa all'esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. Il contributo consortile è giustificato dalla funzione continuativa di tutela e manutenzione del consorzio, che garantisce condizioni di stabilità del suolo e previene fenomeni di esondazione, a beneficio diretto e specifico degli immobili proteggibili dalla funzione stessa.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/12/2025, n. 32514

#### **Consorzio – consorzio irriguo - contributo – quota - composizione**

In tema di contributi consortili per il servizio irriguo, il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua. È possibile distinguere una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo; la seconda è dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo, la quota variabile è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato.

Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 04/11/2025, n. 8575

#### **DOP e IGP – Consorzi di tutela – opposizione - legittimazione ad agire**

L'interesse concreto e attuale di un consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine protetta (DOP) a contestare una riclassificazione di additivi alimentari sussiste quando tale attività potrebbe incidere sui comportamenti di consumo e sulla concorrenza nel mercato, soprattutto se i prodotti DOP rivali competono nello stesso segmento di mercato (art. 14 L. n. 526 del 1999; Regolamento (CE) n. 1151/2012).

### IMPRESA E LAVORO

Tribunale Bologna, Sez. IV, 22/07/2025

#### **Fondo rustico – affitto – proprietario – rendita – impresa agricola – gestione crisi**

La locazione di fondi rustici, in assenza di attività agricole dirette, è idonea a confermare in capo all'affittante la qualità di impresa agricola, tale da renderla assoggettabile a liquidazione controllata, malgrado risulti che i ricavi siano in prevalenza ascrivibili ai redditi da locazione.

### PROPRIETÀ E PRELAZIONE

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/01/2026, n. 762

#### **Prelazione – fatti non contestati – contestazione – onere della prova**

In materia di prelazione e riscatto agrario, il principio di non contestazione ha rilievo soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte o quando siano conoscibili con l'ordinaria diligenza. La mera genericità della contestazione da parte di una delle parti processuali non esenta l'altra dal dover fornire adeguata prova dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del diritto di riscatto agrario.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/10/2025, n. 27959

#### **Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione agraria ex art. 8, comma 3, l. n. 590 del 1965 - Previsione di pagamento di provvigione al mediatore previsto nel contratto preliminare di vendita del fondo oggetto di prelazione - Debenza - Esclusione - Fondamento - Mediazione - Provvigione -**

Il coltivatore diretto che esercita il diritto di prelazione di cui all'art. 8, co. 3, legge 26-5-1965 n. 590, non è tenuto al pagamento della provvigione al mediatore, ancorché il pagamento della provvigione sia regolato dal contratto preliminare. Tale obbligo non può vincolare il soggetto che esercita il diritto di prelazione, sia perché il rapporto di mediazione rimane distinto rispetto alla compravendita, sia perché la relativa clausola si risolve nel comportare condizioni di pagamento più onerose rispetto a quelle legali.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/07/2025, n. 19802

#### **Riforma fondiaria - Terreni soggetti a riforma - In genere - Terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria - Destinazione all'attuazione della funzione istituzionale di detti enti - Conseguenze - Modificazioni - Limiti - Usucapione da parte di terzi - Inammissibilità - Scadenza del termine per l'assegnazione delle terre - Irrilevanza – Fattispecie**

I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).

#### TRIBUTI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 23/10/2025, C-466/24

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) 2021/2115 – Sostegno ai piani strategici – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Pagamenti diretti agli agricoltori – Superfici a disposizione degli agricoltori – Titolo giuridico per l'utilizzo di tali superfici – Modalità di registrazione di tale titolo giuridico – Superfici dichiarate nell'ambito dei regimi di aiuto superiori a quelle di cui è stato registrato il titolo giuridico per l'utilizzo – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 640/2014 – Articolo 19 bis – Sanzioni – Applicabilità di tale articolo dopo l'abrogazione del regolamento n. 640/2014**

L'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 36, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale o a una prassi nazionale in forza della quale a un agricoltore può essere negato il diritto al pagamento dell'aiuto per superfici per il cui utilizzo tale agricoltore ha concluso un contratto per l'anno in questione, qualora tale contratto, in quanto titolo giuridico per l'utilizzo di dette superfici, non sia stato registrato nella banca dati informatizzata

designata a tal fine ed entro i termini previsti dal diritto nazionale, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell'Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 23/10/2025, C-267/24, *Kanevi Komers DS EOOD contro Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»*.

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroche all'applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all'autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell'articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l'abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014.**

1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che obbliga il soggetto che richiede l'aiuto ad informare l'autorità nazionale competente di qualsiasi errore o modifica della domanda di aiuto o della domanda di pagamento unicamente mediante una piattaforma informatica dedicata, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell'Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

2) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato n. 2016/1393, deve essere interpretato nel senso che da un lato, l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di domanda di aiuto o di domanda di pagamento inesatta postula che l'autorità nazionale competente dimostri che entrambe le condizioni ivi enunciate non sono soddisfatte, e ciò nel rispetto – fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività – delle modalità di produzione della prova, delle condizioni di ricevibilità dei mezzi di prova o ancora dei principi che disciplinano la valutazione dell'effica-

cia probatoria degli elementi di prova nonché lo standard di prova richiesti dal diritto nazionale e, dall'altro, tale disposizione consente a un beneficiario di modificare o di ritirare la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento finché non sia stato informato del fatto che l'autorità competente ha effettuato un controllo o ha riscontrato un'inadempienza nella sua domanda.

3) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato n. 2016/1393, deve essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, ad una disposizione nazionale in forza della quale il soggetto che richiede il sostegno non può ritirare la sua domanda qualora sia stato oggetto di un controllo in loco e sia stato informato di inadempienze riscontrate, limitate alle sole superfici e/o agli animali oggetto della domanda, e, dall'altro, a una prassi dell'autorità nazionale competente in forza della quale il beneficiario dell'aiuto non viene informato del controllo in loco né del suo esito.. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroghe all'applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all'autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell'articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l'abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014.

Trib. I Grado Unione Europea, Sentenza, 22/10/2025, T-614/24, *AROCO, spol. s r. o. contro Generální ředitelství cel*.

**Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – Accise – Alcol etilico – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Produzione di aromi con impiego di alcol etilico destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2% in volume – Facoltà degli Stati membri di subordinare a condizioni tali esenzioni**

L'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che un'esenzione dall'accisa sull'alcol etilico contenuto negli aromi catalogati sotto la voce 3302 10 della nomenclatura combinata non può essere subordinata alla prova dell'effettivo impiego di tali aromi per la preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all'1,2% in volume, ma deve essere basata sulla loro destinazione a tale uso.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. IV, Sentenza, 16/10/2025, n. 6239

**Cooperative – natura mutualistica - contributo AGCM – obbligo debenza**

Le società cooperative agricole sono assoggettate al contributo al finanziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), previsto dai commi 7 ter e 7 quater dell'art. 10 della L. n. 287 del 1990, indipendentemente dalla natura mutualistica o speculativa della società. Il parametro del fatturato oltre una certa soglia è inteso in senso ampio e sostanziale quale indicatore della capacità dell'impresa di incidere sui contesti di mercato, legittimando la contribuzione ai fini della tutela della concorrenza.

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 25/09/2025, n. 7539

**PAC – Aiuti – requisiti – coltivazione – titolo idoneo – autocertificazione - esclusione**

Per avere accesso agli aiuti comunitari nel settore agricolo, è necessario non solo la materiale coltivazione dei fondi dichiarati, ma anche il possesso di validi titoli di conduzione dei terreni. La mancata produzione di documentazione attestante la legittima conduzione dei terreni nella domanda di aiuti, nonostante l'autocertificazione, non soddisfa i requisiti normativi previsti dal D.P.R. n. 503 del 1999.

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 07/07/2025, n. 5881

**PAC – sviluppo rurale – aiuti – zone montane – individuazione - regioni**

In materia di individuazione delle zone montane ai fini dell'erogazione di aiuti agricoli previsti dal Reg. UE n. 1305/2013, spetta alle regioni italiane, competenti in materia di agricoltura, svolgere una specifica istruttoria sulle caratteristiche geofisiche delle superfici interessate e delle aziende agricole operanti in tali zone, anche quando non sono classificate totalmente montane secondo i criteri ISTAT.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 02/10/2025, n. 6536

**Agevolazioni – erogazioni indebite – recupero - competenza**

Nel contesto della Politica Agricola Comune (PAC), il regolamento (UE) n. 1306/2013 conferisce agli Stati membri, e in particolare per l'Italia all'AGEA, la competenza di recuperare i contributi indebitamente erogati. Tale competenza è una deroga specifica alla norma generale del regolamento (CE) n. 659/1999, che affida alla Commissione europea la "decisione di recupero" degli aiuti.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 22/09/2025, n. 6266

**PAC – sviluppo rurale – aree soggette a vincoli – individuazione - criteri**

La delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi secondo il Regolamento UE 1305/2013, richiede un'analisi bifasica che comprende sia i parametri biofisici sia quelli economici (fine tuning). La Regione Campania, nell'applicazione delle tabelle del PSR, ha correttamente utilizzato i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 6277/2020 e dalla normativa comunitaria, escludendo i comuni non conformi ai vincoli.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/09/2025, n. 24339

**Controlli ufficiali – mangimi e alimenti – tariffa – determinazione forfettaria – proporzionalità e ragionevolezza – soggetto passivo**

La determinazione forfettaria della tariffa sui controlli ufficiali sanitari di mangimi e alimenti deve tenere conto delle specifiche caratteristiche imprenditoriali del soggetto passivo, conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2025, n. 22689

**AGEA – controlli – autorizzazione regionale – non esclusione dei controlli**

In tema di contributi comunitari per programmi operativi nel settore agricolo, l'AGEA, quale ente deputato all'erogazione e ai controlli, ha il potere di verificare la rispondenza e conformità delle modifiche apportate ai programmi operativi anche se queste sono state autorizzate dalle Regioni. Pertanto, la mera presenza di autorizzazioni regionali non può valere a precludere il controllo successivo da parte di AGEA e non legittima automaticamente la percezione dei contributi comunitari, che devono rispettare sostanzialmente le condizioni stabilite dal regolamento comunitario applicabile.

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 05/08/2025, n. 22586

**PAC – contributi – scissione – interpretazione estensiva - rapporto con diritto societario - esclusione**

La nozione di "scissione" ai fini dell'assegnazione definitiva dei titoli PAC può essere interpretata in senso estensivo, comprendendo operazioni giuridiche che comportano il trasferimento di superfici agricole, anche ove tali operazioni non corrispondano alla scissione secondo il diritto societario. Gli aiuti comunitari devono essere proporzionalmente attribuiti agli agricoltori che, nel periodo di riferimento, gestiscono le superfici agricole originarie.

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2025, n.18210

**Quote di produzione – cessione – assoggettabilità IVA**

La cessione di "quote di produzione" di prodotti agricoli avente ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto (nella specie tabacco), configurandosi come prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, è soggetta al regime ordinario dell'IVA, anche quando la cessione sia effettuata da un'associazione di produttori per conto dei propri associati, stante il disposto di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, vigendo il principio di assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a prestazioni di servizi rese dalle associazioni".

USI CIVICI

Corte cost., 24/07/2025, n. 125

**Usi civici - Tutela - Affidamento al Commissario per la liquidazione degli usi civici del potere di iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere (nel caso di specie: usi civici ritenuti appartenere alla proprietà collettiva dei naturali di Anagni) - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, nonché del principio, anche convenzionale, del giusto processo - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un intervento legislativo.**

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate - in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 CDFUE - dell'art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte con la sentenza n. 46 del 1995, avrebbe consentito al commissario agli usi civici di avviare d'ufficio i procedimenti giudiziari ch'egli stesso avrebbe dovuto successivamente definire, poiché si tratta di opzioni che vanno ascritte al legislatore, non ravvisandosi una soluzione costituzionalmente compatibile che assicuri, allo stesso tempo, l'adeguata tutela del bene-ambiente e la corretta articolazione delle funzioni giurisdizionali.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26/11/2025, n. 31005

**Usi civici – liquidazione – giurisdizione Commissario regionale – *qualitas soli***

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della L. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della *qualitas soli*, e quindi la soluzione delle questioni relative all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso

civico, nonché alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 18/08/2025, n. 23474

**Usi civici – Commissario regionale per la liquidazione – controversie – atti amministrativi – illegittimità – competenza - disapplicazione**

Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione, dispone dei poteri necessari per disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, al fine di ripristinare la destinazione ad uso civico dei terreni.